# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

## MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

(57ª seduta, in sede redigente e in sede deliberante)

## Presidenza del Presidente FENOALTEA

#### INDICE

### DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (2163) (D'iniziativa dei senatori Alessi e Giardina) (Seguito della discussione in sede redigente e trasmissione all'Assemblea):

PRESIDENTE				P	ag	. 7	725,	727,	728,	730,	731
AJROLDI .											
Kuntze .										726,	728
MARIS .								727,	728,	730,	731
MISASI, Sottosegretario di Stato per la gra-											
zia e la g	iust	izio	l			1	726,	727,	729,	730,	731
VENTURI, 1	elat	ore	?					726,	728,	729,	731
« Nuove norme in materia di concorsi no-											

« Nuove norme in materia di concorsi notarili » (2183) (D'iniziativa dei senatori Poët ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

e rinvio):											
Presidente 731, 73	2, 733, 736										
CAROLI, relatore 732, 73	4, 735, 736										
KUNTZE	4, 735, 736										
Maris	735										
MISASI, Sottosegretario di Stato per la gra-											
zia e la giustizia 732, 73	3, 734, 736										
PACE	732, 736										
Роёт	732										

La seduta è aperta alle ore 11,45.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Alessi, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Gullo, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Rendina e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lami Starnuti è sostituito dal senatore Tortora.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le grazia e la giustizia Misasi.

R E N D I N A, Segretario, legge il processo verbale della seduta precendente, che è approvato.

Seguito della discussione, in sede redigente, e trasmissione all'Assemblea del disegno di legge di iniziativa dei senatori Alessi e Giardina: « Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (2163)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede re-

2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

57<sup>a</sup> SEDUTA (18 ottobre 1967)

digente del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Alessi e Giardina: « Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta di mercoledì 11 ottobre è stato approvato l'articolo 3 del disegno di legge in esame. Comunico inoltre che mi è pervenuto dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno un appunto, in possesso del relatore, del quale il relatore stesso terrà conto nell'esame dei vari articoli.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione dell'articolo 4, di cui do lettura:

#### Art. 4.

L'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di nascita di un bambino fuori del Comune in cui i genitori hanno la residenza, l'Ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto o che lo ha trascritto nel caso di cui all'articolo 81, ne dà comunicazione, entro dieci giorni, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza dei genitori, affinché sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A nostro avviso, il testo dell'articolo 4 dovrebbe essere integrato per chiarire che le comunicazioni in questione devono essere fatte in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica, previsti in tale norma ed attualmente in uso.

Si potrebbe forse procedere a questa precisazione di carattere formale inserendo nell'articolo in questione dopo le parole « ne dà comunicazione » le altre « ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 ». In proposito vorrei peraltro sentire il parere del relatore.

V E N T U R I , *relatore*. Ritengo che l'inciso proposto possa senz'altro essere incluso nel testo attuale dell'articolo 4.

KUNTZE. A che cosa si riferisce il decreto 31 gennaio 1958, n. 136?

V E N T U R I , relatore. Al regolamento di esecuzione della legge sui servizi anagrafici n. 1228 del 24 dicembre 1954. Mi sembra peraltro che tale precisazione possa ritenersi scontata dal momento che nulla si innova per quanto si riferisce a quel regolamento esecutivo. Nulla osta però al suo inserimento nell'articolo in esame, così come suggerito dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

K U N T Z E . A mio avviso, la formalità di comunicazione cui ha fatto riferimento il rappresentante del Governo è da ritenersi pacificamente applicabile dal momento che quel regolamento esecutivo resta in vita fino a quando evidentemente non sarà sostituito da un altro.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se gli onorevoli senatori ritengono che tale inciso sia pleonastico, non ne farò certo una questione pregiudiziale.

KUNTZE. Sono del parere — non perchè non sia d'accordo sulla sostanza — che una simile precisazione potrebbe essere fatta anche mediante una circolare ministeriale, senza la necessità di un suo inserimento nel provvedimento in esame.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Faccio presente che il suggerimento del Ministero non è stato neppure tradotto in un preciso emendamento; pertanto, ripeto, se la Commissione ritiene che l'inciso sia pleonastico sarà sufficiente avere chiarito, in modo che resti a verbale, che la comunicazione di cui trattasi deve essere fatta in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 1958, n. 136.

Mi rimetto comunque alla decisione che la Commissione riterrà di prendere al riguardo.

57<sup>a</sup> SEDUTA (18 ottobre 1967)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 5.

All'articolo 124 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole « comma quarto » sono sostituite dalle parole « comma terzo ».

Il primo comma dell'articolo 125 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente.

« La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere A e B ».

Il terzo comma dello stesso articolo 125 è abrogato.

Al quarto ed al quinto comma dell'articolo 125 le parole « serie C » sono sostituite dalle parole « serie B ».

(È approvato).

#### Art. 6.

L'articolo 131 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, l'Ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio tra sposi di cui anche uno soltanto risiede in altro Comune, o ne ha trascritto l'atto quando il matrimonio è stato celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico o di culto ammesso nello Stato, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza degli sposi, affinchè sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche per questo articolo — come ho già avuto modo di rilevare in sede di discussione generale — è stata prospettata da parte degli uffici l'opportunità di introdurre la stessa precisazione suggerita per il precedente articolo 4; precisazione peraltro che anche in questo caso deve intendersi superata.

Gli Uffici fanno inoltre presente che l'articolo 6 in esame dovrebbe essere integrato anche per enunciare che la comunicazione del matrimonio deve essere fatta entro il giorno successivo all'eseguita celebrazione e trascrizione. La modifica dell'articolo 6 si rende necessaria per assicurare l'immediata acquisizione, nel luogo di residenza, della notizia che una data persona ha contratto matrimonio, e ciò in conformità del principio enunciato dall'articolo 131 del regio decreto n. 1238.

Mi sembra — per la verità — che in questo caso la modifica proposta sia più importante in quanto sostanziale.

MARIS. L'articolo 131 del regio decreto n. 1238, che si vuole modificare, già prevedeva il termine del giorno successivo per la comunicazione del matrimonio. Tale articolo infatti recita: « Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, l'ufficiale dello stato civile, che ha celebrato il matrimonio tra sposi di cui anche uno soltanto risiede in altro Comune, o ne ha trascritto l'atto quando il matrimonio è stato celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico o di culto ammesso nello Stato, deve trasmettere, nel giorno successivo all'eseguita celebrazione o trascrizione, rispettivamente copia autentica dell'atto di matrimonio ovvero del verbale di trascrizione all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza degli sposi, ai fini della trascrizione prevista nell'articolo 125 ».

Si propone quindi da parte del Governo di ritornare al testo originario.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non si tratta, senatore Maris, di un rinvio puro e semplice al testo originario dell'articolo 131 del decreto n. 1238 più volte citato in quanto si mantiene sempre la sostituzione della trascrizione con la comunicazione.

A J R O L D I . Se non sbaglio l'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza trascrive copia dell'atto di matrimonio, ma solo agli effetti anagrafici. Con il presente provvedimento si darebbe soltanto comu-

2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

57<sup>a</sup> SEDUTA (18 ottobre 1967)

nicazione dell'avvenuto matrimonio all'ufficiale di anagrafe?

M A R I S . Appunto: come si propone che si faccia anche per l'atto di nascita.

V E N T U R I , relatore. L'appunto dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno, per quanto si riferisce agli atti di matrimonio, rileva che nel disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento nel 1961 e non esaminato, l'obbligo della trascrizione veniva integralmente mantenuto, data la complessità della relativa procedura e l'importanza dell'atto.

« Nel ritenere tuttora valide le ragioni che avevano consigliato, a suo tempo, di lasciare immutata, nel cennato disegno di legge governativo, la regolamentazione inerente alla trascrizione del matrimonio - così si legge in tale appunto — si ritiene di sottolineare che le ragioni stesse valgono anche, e soprattutto, in riferimento al matrimonio religioso con effetti civili. Basti pensare alla larga applicazione che, per il matrimonio canonico, si fa dell'istituto della delegazione. Il canone 1109 del c.j.c. consente, infatti, che, con licenza dell'ordinario diocesano, il matrimonio venga celebrato in altra chiesa che non sia quella della parrocchia a cui appartengono gli sposi, e quindi anche in comune diverso da quello di residenza degli stessi. E poichè l'atto deve essere trascritto nei registri di stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, non sembra sia il caso di abolirne la successiva trascrizione nei comuni di residenza degli interessati, nei quali peraltro hanno avuto luogo le pubblicazioni matrimoniali.

Comunque, per i matrimoni celebrati per delegazione davanti ad altro ufficiale dello stato civile, a norma dell'articolo 109 Codice civile, nulla innova il disegno di legge in esame, rimanendo fermo l'obbligo della trascrizione prescritto dall'articolo 125, comma quinto, n. 3 del citato regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 ».

Da parte degli Uffici legislativi del Ministero dell'interno si insiste quindi perchè venga mantenuto l'istituto della trascrizione per quanto si riferisce agli atti di matri-

monio. Mi pare peraltro che le ragioni addotte a sostegno di tale tesi non siano di peso tale da dover fare un'eccezione per questi atti.

MARIS. Essendo già avvenuta la trascrizione, il tempo dell'annotazione anagrafica non ha più importanza; tutti gli altri eventuali matrimoni celebrati in altri Comuni sarebbero valutati sulla base del tem po della trascrizione e non del tempo dell'annotazione anagrafica ed i matrimoni trascritti successivamente al primo non esisterebbero. In altre parole, non trattandosi della trascrizione e non essendo in gioco l'effetto costitutivo dell'atto, la comunicazione può essere data anche entro 10 giorni: se si stabilisce un termine più ristretto si impone la necessità di una équipe numerosa di impiegati addetti a questo lavoro, mentre scopo del provvedimento è quello di ridurre il loro numero.

K U N T Z E . A parte quelli che possono essere gli effetti costitutivi, si tratta di un motivo di opportunità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato tendente a sostituire le parole « dieci giorni » con le altre « il giorno successivo ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 7.

Al primo comma dell'articolo 132 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole « comma terzo » sono sostituite dalle parole « comma secondo ».

Al primo comma dell'articolo 134 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole « comma quinto » sono sostituite dalle parole « comma quarto ».

(È approvato).

2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

57<sup>a</sup> SEDUTA (18 ottobre 1967)

## Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere A e B ».

Il secondo comma dello stesso articolo 137 è abrogato.

Al terzo comma dell'articolo 137 le parole « serie B » sono sostituite dalle parole « Serie A »; al quarto e al quinto comma dell'articolo 137 le parole « Serie C » sono sostituite dalle parole « Serie B ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficiale dello stato civile, che iscrive nei propri registri un atto di morte, provvede per l'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto, osservate le disposizioni dell'articolo 175. Se la nascita è avvenuta in altro Comune, egli deve darne prontamente avviso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione trovasi detto Comune, affinchè sia provveduto all'annotazione sui registri di nascita a norma del predetto articolo 175 ».

Il terzo comma dell'articolo 149 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Se il defunto era residente in un altro Comune, l'Ufficiale dello stato civile, che ha formato l'atto di morte ne dà comunicazione entro dieci giorni, all'Ufficiale di anagrafe del Comune in cui il defunto aveva la sua residenza, affinchè sia provveduto all'aggiornamento dei relativi atti anagrafici ».

V E N T U R I , *relatore*. L'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno a questo proposito osserva quanto segue:

« In ordine alla modifica proposta per l'annotazione, sui registri degli atti di nascita, della morte di persona nata in altro Comune, da farsi mediante un avviso e non più mediante trasmissione della copia dell'atto di morte, si ritiene di rilevare che la variazione, da attuarsi in conformità al sistema già previsto (articolo 132, primo comma, del citato regio decreto n. 1238) per le annotazioni di matrimonio, se pur consente, da un lato, l'auspicata semplificazione nel servizio dello stato civile, con economia di tempo e di spesa, potrebbe ingenerare, dall'altro, gravi inconvenienti sotto l'aspetto giuridico, ogni qualvolta, ad esempio, si tratti di determinare con certezza, per taluni effetti, il momento preciso della morte. Ove l'atto originale dovesse andare disperso, l'avviso, che della morte sia stato fatto al Comune di nascita del defunto, potrebbe essere manchevole di tutti gli elementi necessari a stabilire, agli effetti successori, casi di premorienza o commorien-

L'obiezione sollevata si riferisce praticamente all'ipotesi che l'atto originale vada disperso: al riguardo mi sembra però poter rilevare che anche tale obiezione non appare sufficiente ad indurci a derogare dalla semplificazione proposta della legge, in quanto l'ipotesi prospettata è evidentemente del tutto eccezionale.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche per l'articolo 9 vale quanto dichiarato a proposito degli articoli 4 e 6 circa l'opportunità che la comunicazione di cui trattasi venga fatta ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e utilizzando apposito modello. L'avviso mediante modello, anzichè mediante l'invio di copia dell'atto di morte, consentirebbe infatti di introdurre un'ulteriore semplificazione.

57<sup>a</sup> SEDUTA (18 ottobre 1967)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato).

#### Art. 10.

L'articolo 151 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« L'obbligo di dare notizia al giudice tutelare della morte di persona, la quale ha lasciato figli in età minore, a termini dell'articolo 343 del Codice civile, spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del defunto, dopo averne avuta comunicazione dall'Ufficiale di anagrafe ».

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Al riguardo abbiamo delle perplessità, in quanto il sistema proposto appare poco agevole e tale da rendere possibili delle inadempienze e comunque dei ritardi nell'adempimento. Pertanto si ritiene preferibile che, nella limitata ipotesi di cui all'articolo in esame, la comunicazione al giudice tutelare sia fatta direttamente dall'ufficiale di anagrafe, essendo questi in grado di provvedervi sulla base della documentazione in suo possesso. Tecnicamente tale innovazione dovrebbe figurare non in una norma che sostituisca l'attuale articolo 151 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, come è detto nell'articolo 10 della proposta, bensì come nuovo comma, aggiunto al detto articolo.

M A R I S . L'articolo 10 è, a mio avviso, conseguenziale a quello che è stato già deciso. Infatti, l'articolo 151 del regio decreto numero 1238 del 1939, che si vuole modificare, recita « L'obbligo di dare notizia al giudice tutelare della morte di persona, la quale ha lasciato figli in età minore, a termini dell'articolo 343 del libro primo del Codice civile, spetta, nel caso preveduto nell'articolo 149, comma secondo, all'ufficiale dello stato civile che è richiesto per la trascrizione dell'atto di morte e deve essere adempiuto nel termine di dieci giorni dalla data di recezione della richiesta di trascrizione ».

Essendo stato eliminato l'obbligo di trascrivere nel Comune di residenza l'atto di una morte verificatasi altrove ed avendo l'articolo precedente stabilito che in questo caso vi è soltanto l'obbligo della comunicazione della morte ai soli fini anagrafici, si deve di conseguenza modificare anche quest'articolo e stabilire che la comunicazione al giudice tutelare della morte di chi lascia figli minori deve essere data dall'ufficiale di anagrafe, il quale riceve la comunicazione della morte dall'ufficiale di stato civile.

A J R O L D I . Non è previsto in questo articolo un termine per la comunicazione al giudice tutelare.

PRESIDENTE. Non è previsto neppure un termine per la comunicazione dall'ufficiale di anagrafe all'ufficiale dello stato civile.

A J R O L D I . Mi sembra che la procedura prevista sia oltremodo macchinosa e tutt'altro che semplificativa essendo troppi i passaggi richiesti per giungere alla comunicazione al giudice tutelare. Vi è inoltre da considerare che gli adempimenti da parte degli ufficiali di anagrafe sono piuttosto problematici.

PRESIDENTE. Non resta quindi che assegnare tale obbligo all'ufficiale di stato civile del luogo in cui è avvenuta la morte.

A J R O L D I . V1 è peraltro da considerare che l'ufficiale dello stato civile del luogo di morte non sa che il defunto ha lasciato figli in minore età. In questo caso sarebbe forse opportuna la comunicazione diretta dell'ufficiale di stato civile del luogo di residenza.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero far notare agli onorevoli senatori che il secondo comma dell'articolo 149, citato nel successivo articolo 151 di cui ci ha dato poc'anzi lettura il senatore Maris, non è stato modificato: tale comma recita: « L'obbligo di cui

57<sup>a</sup> SEDUTA (18 ottobre 1967)

al comma precedente spetta all'ufficiale dello stato civile, pure nel caso in cui ha trascritto nei propri registri un atto di morte, che non sia già ricevuto nei registri di morte di un altro comune ». Non mi sembra pertanto che esista quell'incoerenza da varie parti lamentata.

MARIS. Propongo di sostituire l'intero articolo 10 con un altro del seguente tenore:

« L'articolo 151 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"L'ufficiale di anagrafe, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della morte di persona la quale ha lasciato figli in età minore, deve darne notizia all'ufficiale di stato civile e questi, a sua volta, nei cinque giorni successivi, deve darne notizia al giudice tutelare" ».

V E N T U R I , relatore. Sarebbe forse opportuno aggiungere l'inciso « a termini dell'articolo 343 del Codice civile ». Dichiaro comunque di essere d'accordo nella sostanza su questo emendamento.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ritengo anche io che si possa accettare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 10 proposto dal senatore Maris.

(È approvato).

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Da parte degli uffici si rileva l'opportunità che venga inserito dopo l'articolo 10 un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

### Art. 10-bis

Nel caso di atti iscritti nei registri di un Comune dello Stato trascritti in quelli di altro Comune, l'obbligo di apporre le annotazioni sugli atti trascritti in esecuzione della norma contenuta nell'articolo 176 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si riferisce agli atti già trascritti prima dell'entrata in vigore della legge.

V E N T U R I , relatore. Mi dichiaro favorevole a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 10-bis proposto dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

## Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Poët ed altri: « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (2183)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Poët, Forma ed Attaguile: « Nuove norme in materia di concorsi notarili ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta in cui venne discusso il presente disegno di legge, furono già esaminati gli articoli 1, 2 e 3, ma la loro votazione venne accantonata per dar modo al senatore Poët ed al relatore Caroli di predisporre degli emendamenti che tenessero conto delle obiezioni da più parti avanzate nel corso del dibattito.

57<sup>a</sup> SEDUTA (18 ottobre 1967)

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do nuovamente lettura:

#### Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non avere compiuto gli anni 35 alla data del decreto che bandisce il concorso ».

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Per i primi due concorsi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma è aumentato a 40 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Poët un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

- « Per ottenere la nomina a notaio è necessario:
- 1) avere la cittadinanza italiana e non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;
- 2) avere compiuto ventun anno e non superato, alla data del decreto che indice il concorso, 35 anni;
- 3) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;
- 4) essere di moralità e di condotta incensurate;
- 5) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- 6) non avere riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi della legge notarile;
- 7) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una Università della Repubblica;
- 8) avere compiuto, dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di due anni;
  - 9) avere superato il concorso per esame.

Alla presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, anche per i requisiti di cui ai nn. 1), 3), 5) e 8) ».

- C A R O L I , relatore. Concordo pienamente con la nuova formulazione predisposta dal senatore Poët, ad esclusione di quella dell'ultimo comma, sul quale pertanto gradirei avere qualche chiarimento. A me parte infatti che la parte finale di tale comma « anche per i requisiti di cui ai nn. 1), 3), 5) e 8) » sia superflua, perchè, trattandosi della documentazione, questa deve necessariamente riferirsi a tutti i requisiti richiesti per partecipare al concorso: suggerirei quindi di sopprimere detto periodo.
- PACE. Riterrei opportuno, per ovvi motivi, sopprimere al n. 1) la parola « stato ».
- P O E T . Sono d'accordo con il senatore Pace sulla opportunità di sopprimere quella parola, come pure sulle osservazioni fatte dal relatore in ordine all'ultimo comma.
- PRESIDENTE. Sarebbe forse preferibile, a mio avviso, sostituire all'ultimo comma, la parola: « Alla » con le altre: « Per la ».
- POÈT. Non ho nulla in contrario ad accogliere la modifica suggerita dal Presidente.

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Accettiamo il nuovo testo che reca l'analitica specificazione dei requisiti richiesti per la nomina a notaio, del resto già prevista nello stesso schema di riforma dell'ordinamento del notariato predisposto a suo tempo dal Ministero e attualmente pendente avanti al Parlamento, nonchè l'estensione ai concorsi in questione delle norme vigenti per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Approviamo inoltre la trasposizione degli ultimi due commi dell'articolo originariamente predisposto, che vengono inseriti più convenientemente nell'articolo 11.

57<sup>a</sup> Seduta (18 ottobre 1967)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1, presentato dal senatore Poet, il quale, in seguito alle modificazioni apportate su suggerimento dei senatori Caroli, Pace e mio, risulta del seguente tenore:

« Per ottenere la nomina a notato è necessario:

- 1) avere la cittadinanza italiana e non essere escluso dall'elettorato attivo politico;
- 2) avere compiuto ventun anno e non superato, alla data del decreto che indice il concorso, 35 anni;
- 3) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;
- 4) essere di moralità e di condotta incensurate;
- 5) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- 6) non avere riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi della legge notarile;
- 7) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una Università della Repubblica;
- 8) avere compiuto, dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di due anni;
  - 9) avere superato il concorso per esame.

Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ».

(È approvato).

## Art. 2.

Ai posti notarili vacanti sono trasferiti notai in esercizio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base a concorso per titoli.

Il decreto di trasferimento non può essere revocato se non per gravi e comprovati motivi. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di tre anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 6 della presente legge, sono trasferiti al capoluogo sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

E in facoltà della Commissione prevista dall'articolo 9 della presente legge di non tenere conto delle domande dei concorrenti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Poët e Caroli un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma dopo le parole « se non per gravi e comprovati motivi » le altre « sopravvenuti al disposto trasferimento ».

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Poët e Caroli.

(È approvato).

A questo articolo è stato inoltre presentato, sempre dai senatori Poët e Caroli, un altro emendamento tendente a sostituire al terzo comma le parole « tre anni » con le altre « un anno ».

M I S A S I , Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Poët e Caroli.

(È approvato).

È stato infine presentato dai senatori Poët e Caroli un emendamento tendente a sostituire l'intero quarto comma con un altro del seguente tenore:

« Non sono ammessi al concorso per trasferimento i notai che abbiano conseguito,

57<sup>a</sup> SEDUTA (18 ottobre 1967)

a loro richiesta, un trasferimento nei diciotto mesi precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso».

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo ha delle obiezioni da fare in ordine a quest'ultimo emendamento, obiezioni che del resto io avevo già anticipato nel corso della precedente seduta in relazione ad un analogo emendamento proposto dai senatori Maris e Kuntze. Motivo l'opposizione del Governo con i seguenti argomenti.

La riduzione a 18 mesi del limite ai trasferimenti notarili consecutivi importerebbe gli stessi seri inconvenienti della sua totale soppressione, in quanto solo con il superamento di un termine non inferiore al proposto biennio, sembra possa presumibilmente essere scongiurata, per lo meno nella generalità dei casi, la possibilità di perturbamento grave nel regolare svolgimento delle funzioni notarili. Inoltre il testo che viene proposto esclude ogni possibilità di tener conto della situazione particolare del singolo concorrente che, secondo la norma della proposta originaria del senatore Poët, rimessa alla discrezionale valutazione della Commissione giudicatrice, può essere tale non solo da ostacolare, ma addirittura da consigliare un più immediato successivo trasferimento per la funzionalità del servizio. Il Governo pertanto è favorevole, per quanto si riferisce al quarto ed ultimo comma, al mantenimento del testo originario proposto dal senatore Poët.

C A R O L I , relatore. Mentre inizialmente ero favorevole al nuovo testo dell'ultimo comma dell'articolo 2, nel quale era stata accolta la proposta avanzata nella precedente seduta dal senatore Kuntze di ridurre a 18 mesi il periodo di cui trattasi e di togliere ogni facoltà discrezionale alla Commissione giudicatrice, debbo dire ora, dopo avere ascoltato le argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato, che concordo anche io sull'opportunità di mantenere il testo attuale.

K U N T Z E . Noi non avremmo eventualmente alcuna difficoltà a ritornare al

biennio previsto nel testo originario del disegno di legge, ma riteniamo assolutamente inaccettabile devolvere a poteri discrezionali e non soggetti ad alcun controllo la facoltà di ammettere un notaio al concorso per trasferimento; il che dà la possibilità, sia pure solo in ipotesi, di discriminazioni a danno di uno e a favore di un altro.

A quanto ricordo, tutte le norme che si riferiscono a concorsi — tranne alcune che sono comunque deprecabili — stabiliscono in maniera tassativa il termine che deve decorrere per poter conseguire la possibilità di concorrere. Così, ad esempio, nelle carriere dello Stato non si può concorrere per un grado superiore se non si è raggiunto un limite di anzianità che è previsto dalla legge, nè si può in taluni casi anche per gli impiegati dello Stato chiedere un trasferimento a domanda se non si è compiuto nella sede che è stata preventivamente assegnata un determinato periodo di attività.

Ora, se ci venisse spiegato per quale motivo eccezionale si dovrebbe consentire alla Commissione giudicatrice l'esercizio di questa facoltà discrezionale, potremmo anche modificare tale convincimento; in caso contrario resteremmo della nostra opinione.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Già nel corso della precedente seduta ho tentato di dare una spiegazione al riguardo. Ora più precisamente le chiedo: ferma restando la norma generale che entro il biennio (credo che gli onorevoli senatori non abbiano difficoltà ad accettarlo, data la minima differenza con l'altro termine proposto) i trasferimenti non si ammettono, vuole lei negare, senatore Kuntze, che vi possa essere un caso particolarissimo, sia in senso positivo che in senso negativo, tale da consigliare di derogare a tale norma? Questo evidentemente sia per favorire quel notaio che si trovi in una situazione tragica eccezionale, sia per soddisfare eventuali esigenze di servizio che possano consigliare ad un certo momento il trasferimento di un determinato notaio.

Io mi rendo conto dell'affermazione di principio sostenuta dal senatore Kuntze, ma sono del parere che non si possa evitare un minimo di discrezionalità da parte della 2<sup>a</sup> Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 57<sup>a</sup> Seduta

57<sup>a</sup> SEDUTA (18 ottobre 1967)

Commissione giudicatrice soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di un servizio pubblico da rendere ai cittadini, di fronte alle esigenze del quale ad un determinato momento possono anche essere ridimensionate alcune garanzie fondamentali.

Faccio presente peraltro che tale facoltà viene usata dalla Commissione giudicatrice con il massimo di discrezione e con il massimo di obiettività.

KUNTZE. Secondo il mio parere, il caso negativo non si pone: se un notaio infatti si è reso incompatibile con la sede in cui si trova, vi è anche la possibilità del trasferimento o addirittura della sospensione dalle funzioni per motivi disciplinari.

È il caso positivo invece che, a mio avviso, suscita molte perplessità: chi apprezzerà infatti i motivi gravi, eccezionali che possono consigliare il trasferimento? La Commissione giudicatrice? Ed in virtù di che cosa? In base a quali principi? Al riguardo peraltro non conosciamo niente di preciso, ma solo delle affermazioni molto vaghe e generiche, che non chiariscono neppure quelli che saranno i criteri fondamentali ai quali la Commissione in questione dovrebbe ispirarsi per potersi avvalere veramente di questa facoltà in casi che si dicono eccezionali, ma che in pratica potrebbero diventare la norma.

CAROLI, relatore. Non è possibile, senatore Kuntze, fare un confronto con la situazione degli impiegati statali perchè per costoro esiste un rapporto di dipendenza.

KUNTZE. E dico questo sotto il profilo dell'interesse pubblico cui si richiamava l'onorevole Sottosegretario di Stato. È vero infatti che il notaio non è un pubblico dipendente, ma è anche vero che è un pubblico ufficiale che esercita pubbliche funzioni: ed una legge che regola l'ammissione all'esercizio di queste funzioni è una legge dettata non nell'interesse del singolo notaio, ma nell'interesse pubblico.

CAROLI, relatore. Ma non è possibile escludere, come lei sostiene, che particolari condizioni di famiglia possano consigliare di trasferire un notaio da una sede all'altra.

KUNTZE. Non ammetto questa possibilità perchè evidentemente il notaio che è stato trasferito diciotto mesi o ventiquattro mesi prima avrebbe già potuto prevedere questa particolare situazione: in fondo si tratta di un periodo limitato di tempo e non di 10-15 anni!

MARIS. Stabiliamo allora che tutti possono presentare la domanda e che il giudizio definitivo spetterà alla Commissione.

K U N T Z E . Questa era la prima proposta che avevamo già fatto.

M A R I S . Non è possibile, secondo il mio parere, che una Commissione abbia la facoltà discrezionale di operare esclusioni in base a sue soggettive valutazioni. Esiste questa sola alternativa: o stabiliamo che tutti possono concorrere e che le particolari situazioni familiari verranno valutate tra i titoli o, se vogliamo che in determinati casi non si possa concorrere, dobbiamo stabilirlo tassativamente ed indicare in base a quali ragioni obiettive è possibile l'esclusione.

Proponiamo pertanto un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo in esame, e in via subordinata un altro emendamento tendente ad abolire la facoltà discrezionale della Commissione giudicatrice.

Ci possono essere casi i quali, pur non ricorrendo gli estremi del procedimento disciplinare, tuttavia possono richiedere una valutazione di opportunità; non si può mai rigorosamente stabilire *a priori* quando un caso si debba senz'altro definire con procedimento disciplinare o invece prima risolverlo con una valutazione di opportunità.

Potrei citarvi decine di casi in cui non ci si è piegati alla minima pressione; pertanto, anche l'ipotesi negativa va considerata perchè non si possono sottovalutare particolari situazioni personali o di servizio.

K U N T Z E . In questo modo, onorevole Sottosegretario, non si raggiunge lo sco-

57<sup>a</sup> SEDUTA (18 ottobre 1967)

po di favorire i casi veramente delicati ed eccezionali.

La soluzione migliore sarebbe quella di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2 in modo che tutti, indistintamente, possano partecipare al concorso; infatti, se non si modifica la norma sui titoli preferenziali per i concorsi di trasferimento non si risolverà niente dicendo che, in via eccezionale, quel tale notaio può essere ammesso al concorso, perchè egli si troverà di fronte ad altri notai che hanno titoli preferenziali più forti dei suoi e, pertanto, non potrà mai sperare di ottenere il trasferimento.

Ripeto, ammettiamo al concorso tutti i notai anche se hanno cambiato sede da un mese soltanto e, così facendo, ogni ingiustizia verrà eliminata.

CAROLI, relatore. A mio avviso, se accogliessimo il suggerimento del senatore Kunzte non amplieremmo, ma limiteremmo la discrezionalità conferita alla Commissione per l'ammissione al concorso.

KUNTZE. Supponiamo che io denunci alla Commissione un caso che, secondo me, è meritevole di essere considerato. Che cosa mi si può rispondere? Che, a parere della Commissione, quel caso non raggiunge limiti di eccezionalità tali da permettere a quel notaio di partecipare al concorso.

Non vi pare, onorevoli senatori, che la Commissione abbia poteri troppo ampi e che si possano verificare ingiustizie e creare malcontenti? Ripeto, se tutti i notai vengono messi sullo stesso piano di parità permettendo a tutti di partecipare al concorso, ciò non si verificherebbe.

Per tale ragione, assieme al senatore Maris, insisto per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2.

C A R O L I , relatore. Ritengo invece opportuno mantenere il testo del quarto comma dell'articolo 2 nella sua attuale formulazione e ritiro pertanto l'emendamento da me presentato, assieme al senatore Poët, a tale comma.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è nettamente contrario a tale soppressione che rappresenta la peggiore delle soluzioni.

Oltre tutto vi è da considerare che poichè il concorso in questione è per titoli e ad esso corrisponde un certo automatismo, potremmo arrivare all'assurdo, per talune sedi, che i notai siano trasferiti ogni mese il che, è facile immaginarlo, determinerebbe la più grande confusione ed anarchia.

PACE. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Kuntze e Maris tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Do lettura di un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 2 presentato, in via subordinata, dai senatori Kuntze e Maris, che riprende, in sostanza, quanto espresso nell'emendamento dei senatori Caroli e Poët poc'anzi ritirato:

« Non sono ammessi al concorso per trasferimento i notai che abbiano richiesto il trasferimento nei 18 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di concorso ».

Su tale proposta si sono già pronunciati in senso contrario il Governo ed il relatore.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del quale ho dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Se non si fanno obiezioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. Mario Caroni

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari